CORECOM Sicilia

DETERMINA

Fascicolo n. GU14/860629/2026

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXXX XXXX - TIM SpA (Telecom Italia, Kena mobile)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatoriniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101, che ha istituito il "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Corecom);

Visto il decreto legislativo n. 207/2021 che modifica il decreto legislativo n. 259/2003

VISTA la delibera n. 390/21/CONS che modifica la delibera 203/18/CONS

VISTA l'istanza dell’utente XXXX XXXX, del 16/07/2026 acquisita con protocollo n. 0264047 del 16/07/2026

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

XXXX XXXX intestataria dell'utenza oggetto della presente procedura, evidenzia che TIM continua ad addebitare sulla linea telefonica le rate relative al modem fornito in abbinamento al contratto, nella misura di € 5,00 mensili, pretendendo il pagamento di ulteriori 40 rate residue, per un importo complessivo pari a € 200,00. Tuttavia, il modem è stato regolarmente restituito a TIM, come risulta dalla documentazione che si allega alla presente istanza. Nonostante l'avvenuta restituzione dell'apparato, TIM ha mantenuto la propria pretesa economica relativa alle rate residue del modem, continuando a fatturarne il costo o comunque richiedendone il pagamento. La pretesa di TIM determina pertanto un indebito aggravio economico a carico della sottoscritta, non giustificato dalla permanenza del possesso o dell'utilizzo dell'apparato. Alla luce di quanto sopra esposto, chiede che TIM: annulli e storni integralmente le 40 rate residue del modem, pari a €

5,00 ciascuna, per un totale di € 200,00; Cessi immediatamente ogni ulteriore addebito relativo al modem già restituito.

La Telecom Italia spa non ha aderito alla partecipazione alla prefissata udienza e non ha presentato memorie difensive

La scarna documentazione a supporto delle richieste avanzate da parte istante, fanno presupporre che non ci sia diritto a nessun rimborso (manca la documentazione giustificativa che attesti il pagamento di quanto richiesto come rate del modem) nè tanto meno ad un indennizzo di nessun genere. E' da accogliere invece la richiesta di stornare le rate residue del modem, sino al termine del ciclo di fatturazione, in considerazione dell'asserita restituzione dell'apparato, pur mancando la documentazione che attesti l'avvenuta riconsegna.

DETERMINA

- TIM SpA (Telecom Italia, Kena mobile), in parziale accoglimento dell'istanza del 16/07/2026, è tenuta a stornare le rate residue del modem, sino al termine del ciclo di fatturazione, a carico dell'istante XXXX XXXX Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Salvatore Buscemi